Supplemento ordinario n. 5 al "Bollettino Ufficiale" n. 36 del 30 dicembre 2006

Poste Italiane S.p.A. - Spediz. in abb. postale 70% - DCR Roma **Anno XXXVII**

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA **Roma, 30 dicembre 2006** Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Area Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51684967 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2006, n. **27.**

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25). *Pag.* 3

Art. 29
(Norme per la partecipazione dei cittadini)

1. In ogni azienda sanitaria è istituita la Consulta sanitaria ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419).

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità e sentita la commissione consiliare sanità, entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, emana le modalità di costituzione e di funzionamento della consulta di cui al comma 1.

Art. 30
(Modifica del comma 73 dell'articolo 1 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 relativo alla composizione della commissione speciale per la raccolta di analisi e predisposizione di proposte per la riforma del sistema sanitario regionale. Disposizione relativa all'insediamento della commissione.)

1. Il comma 73 dell'articolo 1 della l.r. 10/2006 è così modificato:

"La commissione di cui al comma 70 è costituita da sette membri eletti dal Consiglio regionale. Ciascun consigliere esprime il proprio voto limitatamente a quattro nominativi. La commissione, nella prima seduta utile, elegge al suo interno un Presidente espressione delle minoranze."

2. La commissione istituita dall'articolo 1, comma 70, della l. r. 10/2006, come modificata dal presente articolo, è insediata dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31
(Trasformazione degli enti pubblici non economici in agenzie)

1. Nel perseguimento delle finalità complessive di razionalizzazione, efficacia ed economicità del sistema degli enti pubblici non economici regionali, nonché al fine del raggiungimento di una significativa riduzione dei costi, alla data del 31 dicembre 2007 sono trasformati in agenzie regionali ed assumono la configurazione prevista dall'articolo 54 dello Statuto, salvo diversa disposizione legislativa, i seguenti enti:

a) agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (Arsial);
b) enti di gestione delle aree naturali protette regionali;

c) agenzia regionale per i parchi (ARP);
d) agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA);
e) agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS);
f) agenzia regionale per lo sport (Agensport);
g) istituto regionale di studi giuridici del Lazio "A.C. Jemolo";
h) ente regionale per la comunicazione "Istituto Montecelio";
i) agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio(Laziodisu);
l) agenzia Lazio lavoro;
m) istituto regionale per le ville tuscolane (IRVIT);
n) Laziosanità-Agenzia di sanità pubblica (ASP);
o) agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio;
p) agenzia regionale per la mobilità (AREMOL);
q) Consorzio polifunzionale Pegaso.

2. La Giunta regionale adotta le proposte di legge relative a quanto previsto dal comma 1 entro il 31 marzo 2007.

3. Gli organi degli enti di cui al comma 1 decadono alla data della trasformazione in agenzie.

4. Il patrimonio degli enti di cui al comma 1 è trasferito alla Regione ed affidato in gestione alle istituite agenzie.

5. Nelle more del riordino degli enti di cui al comma 1, la facoltà di impegnare sui capitoli concernenti i trasferimenti regionali agli enti stessi è consentita nel limite del 90 per cento e comunque la possibilità di impegno di spesa degli enti a valere sul proprio bilancio 2007 non può essere superiore al 90 per cento delle spese previste.

6. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste al comma 5, su motivata proposta dell'assessore regionale competente per materia di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, sentito il parere della commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione.

Art. 32
(Interventi straordinari di contenimento della spesa)

1. Gli interventi straordinari di contenimento della spesa di cui al presente articolo si intendono di durata temporanea sino al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio della Regione e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

2. Le spese di funzionamento dei comitati e degli osservatori regionali e degli altri organismi consultivi a qualsiasi titolo, comprese quelle relative ai gettoni di presenza e ai rimborsi spese, sono ridotte del 50 per cento a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le indennità di funzione di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 (Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali) sono ridotte del 10 per cento.